

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – I° parte***

di **Guido Martinelli**

**Il Ministero del Lavoro**, in contemporanea alla discussione in Parlamento del **disegno di legge delega per la riforma dello sport**, collegato alla **Legge di Bilancio 2019**, ha attivato **un tavolo tecnico**, al quale sono stati invitati i rappresentanti sindacali, le associazioni dei giocatori di pallacanestro, calcio, rugby e pallavolo, le leghe di società (calcio, pallacanestro e pallavolo), i rappresentanti dei laureati in scienze motorie, al fine di iniziare a configurare, ai sensi dell'**articolo 4 del citato disegno di legge, la nuova disciplina del lavoro nello sport**, sia **professionistico** che **dilettantistico**.

Alle realtà presenti, dopo un primo incontro conoscitivo, è stato chiesto di **formulare proposte** ed **inviare documentazione** entro lo scorso **30 aprile**, che il Ministero si sarebbe riservato di valutare e consolidare in un documento unico.

Proviamo ad elencare i punti di sintesi della **proposta presentata dalle leghe dilettantistiche maschili e femminili del volley e del basket maschile**:

- distinzione del mondo sportivo in attività **dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica**,
- **atipicità della prestazione** di lavoro non professionistico rispetto ai parametri del lavoro autonomo o subordinato,
- **distinzione**, nell'ambito dei soggetti che operano nello **sport non professionistico, tra coloro i quali godono già di una posizione previdenziale e assicurativa per altra attività da loro svolta diversa da quella sportiva e soggetti che operano esclusivamente, o comunque in via prevalente nel mondo sportivo non professionistico**. Nel primo caso (**lavoratore già assicurato**) la disciplina rimarrebbe integralmente quella oggi in vigore, nel secondo caso dovrà essere **previsto obbligatoriamente un contratto** che, **a pena di nullità**, preveda la determinazione dei compensi e dei *fringe benefits* al lordo di imposte,
- mantenimento, in entrambi i casi, della **fascia esente da imposte fino ad euro 10.000 annue**,
- uscita dell'area dell'attività sportiva non professionistica dalla gestione, per la parte previdenziale, spettacolo e **ingresso nella gestione separata**,
- assoggettamento di tutti i coloro i quali svolgono **attività sportiva continuativa**, a titolo oneroso ed in via esclusiva, o comunque prevalente, ad una **"flat tax"** sotto il profilo fiscale ed una **contribuzione previdenziale differenziata** a seconda della natura degli

operatori: in particolare, **agli atleti** dovranno essere applicate aliquote previdenziali ridotte, da pagarsi sotto forma di “**contributo di solidarietà**” (stante la circostanza che l'atleta difficilmente svolge questa attività per un numero di anni sufficiente a formare un congruo montante previdenziale), mentre alle **figure tecniche e dirigenziali** potrà essere applicata la **contribuzione “piena”**,

- **non assoggettamento a Inail** in quanto duplicato della copertura assicurativa prevista per tutti i tesserati dall'[articolo 51 L. 289/2002](#),
- **attività dei procuratori** a carico esclusivo degli **atleti**,
- **sanatoria di tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vigente disciplina**.

In attesa di verificare quali saranno le **reazioni** alla proposta presentata dai due **sport di squadra** più rappresentativi dopo il calcio, **la Giurisprudenza prosegue il suo percorso “altalenante”**.

Merita menzione una recentissima **ordinanza** della **Corte di Cassazione**.

Con la **decisione n. 11492 del 30.04.2019** la **Suprema Corte** ha respinto il ricorso di una associazione sportiva dilettantistica, avverso la decisione della Corte d'Appello di Genova che l'aveva condannata, a seguito di una verifica ispettiva, al **pagamento di contribuzioni e sanzioni nei confronti di quattro istruttori** ai quali veniva applicata, per i **compensi, la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#)**.

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto che **“una parte dell'attività svolta dalla palestra dell'associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse un carattere commerciale e dunque i compensi pagati agli istruttori che tenevano corsi riferibili ad attività di natura commerciale fossero soggetti a contribuzione”**.

La Corte ha poi ribadito che in giudizio risulta **a carico della associazione sportiva**, secondo il costante insegnamento dei medesimi Giudici, **dare: “prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte ad esse”**.

Se, da un lato, questa lettura che viene data alla norma appare problematica perché rischia di **escludere** molte fattispecie concrete dalla possibilità di applicare i **compensi sportivi**, è altrettanto vero che, applicando il ragionamento della Corte **a contrariis**, **viene confermata la possibilità che, in assenza di gestione con modalità commerciali, la disciplina dei compensi sportivi sia applicabile anche a soggetti che lavorano in favore dello sport** come attività prevalente, ancorché non esclusiva e che l'opera degli istruttori non sia inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ  
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)